



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 294 del 20/06/2024	Impegno e liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale – Anni 2021 e 2022.
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti, del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con provvedimento sindacale n. 21 in data 18 dicembre 2023 alla sottoscritta sono state conferite le funzioni di responsabilità dell'Area Amministrativa e Servizi Generali, Culturali, Educativi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26 luglio 2023, è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.S) per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione consiliare n. 24 in data 15 dicembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15 dicembre 2023 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUPS 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 18 gennaio 2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024/2026 ed assegnati i budget ai Responsabili di Servizi;

VISTA e qui richiamata, anche se non materialmente allegata, la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 12/09/2019 con la quale è stata approvata la Convenzione per la gestione del Servizio di Segreteria tra i Comuni di Volvera, Cumiana, Perosa Argentina e Pomaretto;

PREMESSO che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014

che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

CONSIDERATO che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

RITENUTO che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente, *"le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica"*;

PRESO ATTO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, successivamente alla deliberazione n. 21/SEZ AUT/2015/QMIG del 4/6/2015, dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2015 e della Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 15/2018/PAR) ed in seguito alle numerose unanime pronunce del Giudice del Lavoro è tornata sulla questione con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG fornendo una interpretazione letterale della norma di cui trattasi, affermando: *"alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali"*;

VISTO che il Comune di Perosa Argentina, convenzionato con altri Comuni per il servizio di segreteria comunale, è privo di dipendenti con qualifica dirigenziale ed il Segretario comunale in servizio è inquadrato nella fascia professionale A, con trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti;

PRESO ATTO che:

- i diritti di rogito hanno natura retributiva e pertanto l'IRAP è a totale carico del datore di lavoro (sentenza TAR Sardegna n. 493/2016);
- che i contributi previdenziali sono posti parzialmente a carico del Segretario Comunale e parzial-

mente a carico dell'ente, ognuno per la propria competenza (sentenza Corte Conti 400/2018/PAR Sezione regionale di controllo del Veneto);

DATO ATTO che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;

VISTO che occorre pertanto quantificare e liquidare le quote dei diritti di segreteria, derivanti dagli incassi effettuati nel periodo di riferimento (01.01.2021-30.03.2022), relativi ai contratti in forma pubblica amministrativa e/o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata, inerenti l'attività rogatoria del Segretario Dott.ssa Pia Carpinelli esercitata nell'interesse del Comune;

PRESO ATTO che nel periodo di riferimento sono stati rogati dal Segretario Comunale, Dott.ssa Pia Carpinelli, i seguenti contratti per il quali il Comune ha riscosso i diritti di segreteria a fianco di ciascun repertorio indicato:

ANNO 2021				
Rep.	Oggetto del contratto	Valore di stipula	Diritti di segreteria riscossi	Quietanza / ordinativo di incasso
2390	Proroga affidamento del servizio di refezione scolastica della scuola dell'infanzia, del micronido comunale "Colibrì", della scuola primaria e secondaria di primo grado- Periodo: 01/09/2021 – 31/08/2022	€ 145.070,00 + IVA	€ 975,52	n. 1696 n. 1544/2021
2392	Proroga affidamento del servizio di gestione del micronido comunale "Colibrì" – Periodo: 01/09/2021-31/08/2022	€ 101.505,40 + IVA	€ 357,06	n. 1678 n. 1542/2021
2393	Lavori di sistemazione idraulica lungo il Torrente Chisone in particolare nei pressi dei confini comunali con Pinasca, Inverso Pinasca e Pomaretto – Consolidamento movimento franoso Località San Sebastiano – Messa in sicurezza	€ 144.110,55 + IVA	€ 969,76	n. 1984 n. 1540/2021
2394	Lavori di realizzazione variante di percorso alla pista forestale che collega la località Ciampiano a Pra Fayet	€ 55.058,27 + IVA	€ 435,45	n. 2001 n. 1538/2021
2393	Lavori di sistemazione manti stradali esistenti in alcune Vie e Piazze Comunali	€ 55.750,14 + IVA	€ 436,90	n. 2192 n. 1931/2021
Tot. Diritti di segreteria riscossi			€ 3.174,69	

ANNO 2022				
Rep.	Oggetto del contratto	Valore di stipula	Diritti di segreteria riscossi	Quietanza / ordinativo di incasso
2404	Efficientamento energetico palestra scuola secondaria	€ 71.733,70 + IVA	€ 535,50	n. 64 n. 442/2022
2405	Sistemazione idraulica del Rio Ciappella	€ 258.634,40 + IVA	€ 1.345,81	n. 404 n. 443/2022
Tot. Diritti di segreteria riscossi			€ 1.881,31	

PRESO ATTO della determinazione n. 142 del 10.05.2024 del Comune di Volvera, ente capofila della convenzione sopra menzionata, con la quale vengono riparametrati i diritti di segreteria della Dott.ssa Carpinelli Pia, tenendo conto della soglia del 20% dello stipendio annuo in godimento, oltre la quale le somme non dovranno essere liquidate;

DATO ATTO che dalla riparametrazione sopra indicata, i diritti di segreteria dovuti al Segretario Comunale sono i seguenti:

- Anno 2021: € 3.174,69
- Anno 2022: € 1.456,07

Per un totale di € 4.630,76

RITENUTO di erogare al Segretario comunale la quota dei diritti spettanti, scorporando i contributi CPDEL e IRAP;

RITENUTO adottare provvedimenti in merito;

VISTI:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di determinare in € 4.630,76 la somma complessiva lorda per l'attività rogatoria svolta dal Segretario comunale in convenzione nel periodo di riferimento (01.01.2021-30.03.2022), regolarmente accertati ed incassati al cap. 180 "Diritti di segreteria, di rogito e di cancelleria", titolo 3, tipologia 0100, categoria 3010200;
3. di liquidare la somma di € 4.630,76 al netto degli oneri riflessi e dell'Irap alla Missione 01, Programma

02, Titolo 1, cap. 70, del bilancio 2024-2025-2026, gestione residui, in base all'obbligo di pagare;

4. di dare atto che gli oneri riflessi e l'Irap sulla somma di cui al punto 3), scorporati dall'importo complessivo dei diritti incassati, trovano copertura sui codici di bilancio specifici relativi al personale, con specifici impegni assunti ad inizio esercizio;
5. di liquidare le suddette somme come segue:
 - al Segretario Comunale per € 3.500,20;
 - per oneri riflessi ed Irap per € 1.130,56;
6. di dare atto che le somme liquidate negli anni di riferimento in favore del Segretario Comunale Dott.ssa Pia Carpinelli, così come rideterminate, sono contenute nel limite di un quinto dello stipendio in godimento per lo stesso anno, come da determinazione del Comune di Volvera n. 38 del 10.05.2024 (nostro prot. n. 5315 del 16.05.2024);
7. di dare atto che ai fini del principio della competenza finanziaria, i crediti e le obbligazioni di cui al presente atto hanno scadenza nell'anno 2024;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa;
9. di attestare inoltre sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009 che testualmente recita "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";
10. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ilaria Tersigni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121) - 81218/82000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Ilaria Tersigni*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.